



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale della Presidenza della Regione

**Elezione del XIII Consiglio Regionale della Sardegna e del  
Presidente della Regione**

**CALENDARIO  
DELLE OPERAZIONI  
ELETTORALI**

*Anno 2004*

## PREMESSA

Questa pubblicazione contiene le scadenze dei principali adempimenti connessi al procedimento per l'elezione del XIII Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione a partire dal giorno della convocazione dei comizi elettorali e sino alla conclusione del procedimento elettorale.

Si ricorda che, ai sensi della disciplina elettorale transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute:

- nello Statuto e nel comma 3 dell'articolo 3 della legge costituzionale 2/2001;
- nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto compatibili;
- nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti, per quanto non previsto dalle leggi 108/1968 e 43/1995 e in quanto applicabili;
- nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni, in via suppletiva e in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi 108/1968 e 43/1995.

Si rammenta altresì che ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 aprile 2004, n. 90, le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 12 giugno 2004 e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 13 giugno 2004. Lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto- legge 21 maggio 1994, n. 300 hanno inizio alle ore 14 di lunedì 14 giugno 2004.

Si rappresenta inoltre che ai sensi dell'art. 26, secondo comma della L. 24 novembre 2000, n. 340, nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. In tal senso va inteso, pertanto, quanto indicato nel "calendario delle operazioni elettorali", allegato alla presente nota, quando fa riferimento a "Ufficiale elettorale comunale".

**12 e 13 giugno 2004**

---

**Da domenica 25 aprile sino a sabato 15 maggio**

*dal 49° al 29° giorno antecedente quello della votazione*

**Periodo in cui** tutti i comuni devono assicurare, agli elettori di qualsiasi comune, la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica. Questa funzione può essere svolta anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei comuni con meno di tremila abitanti. (*art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43*)

---

**Giovedì 29 aprile**

*dal 45° giorno antecedente a quello della votazione*

**Scade il termine** per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, da parte del Presidente della Regione, del decreto di indizione dei comizi elettorali.

**Scade il termine:**

- a) per l'affissione da parte dei sindaci del manifesto con il quale danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi;
- b) per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali, per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria;
- c) per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune; (*art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223*)
- d) per le variazioni da apportare alle liste in seguito al trasferimento di abitazione nella circoscrizione di un'altra sezione del comune<sup>1</sup> (*art. 41, secondo comma, del testo unico 223/1967*)

**Inizia il periodo** in cui:

- a) è vietato a tutte le amministrazioni pubbliche lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ad eccezione di quelle impersonali e indispensabili (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*); (*art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28*)
- b) in tutte le trasmissioni giornalistiche informative la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali e degli enti locali è limitata al solo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione ed è vietata in tutte le altre

---

<sup>1</sup> Le modalità e i termini per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali da effettuarsi a cura dei comuni, sono stabilite dal Ministero dell'interno.

trasmissioni (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*); (art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515)

- c) la comunicazione politica radio-televisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge (*fino alla chiusura della campagna elettorale*); (art. 4, commi 1 e 9, della legge 28/2000)
- d) è vietato fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radio-televisiva indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto (*fino alla chiusura delle operazioni di voto*); (art. 5, comma 2, della legge 28/2000)
- e) gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire l'accesso in condizioni di parità (*fino al penultimo giorno antecedente quello delle elezioni*). Sono ammessi soltanto: (art. 7 della legge 28/2000)
- 1) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
  - 2) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi dei gruppi, delle liste e dei candidati;
  - 3) pubblicazioni di confronto tra più candidati;
- f) il personale dei comuni addetto a servizi elettorali può essere autorizzato a effettuare lavoro straordinario, entro limiti fissati in legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni (*fino al trentesimo giorno successivo a quello delle elezioni*); (art. 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68).
- g) il personale degli enti locali addetto a servizi elettorali rientra nella particolare disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (*fino alla consegna dei plichi agli uffici elettorali competenti*); (artt. 1, comma 1, e 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni)
- h) i comuni mettono a disposizione, per conferenze e dibattiti, su richiesta delle forze politiche che partecipano alle diverse consultazioni elettorali, in misura uguale tra i richiedenti, locali di loro proprietà, senza oneri a carico dei propri bilanci. (art. 19, comma 1, della legge 515/1993)
- 

### **Venerdì 30 aprile**

***1° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (44° giorno antecedente quello della votazione)***

Inizia il periodo in cui coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. (art. 7, comma 3, della legge 515/1993)

---

### **Domenica 2 maggio**

***3° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (42° giorno antecedente quello della votazione)***

**Scade il termine entro cui il Presidente di ciascun Tribunale**, costituisce l'Ufficio centrale circoscrizionale composto di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente. (art. 8, primo e secondo comma, della legge 108/1968)

A riguardo giova richiamare la legge regionale del 26 febbraio 2004, n. 3, in forza della quale, fermo restando che nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro ed Oristano, le funzioni degli

Uffici centrali circoscrizionali sono svolte dai tribunali dei rispettivi capoluoghi, le funzioni di ufficio centrale circoscrizionale per le province di nuova istituzione dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio sono svolte rispettivamente dai tribunali di Lanusei e di Tempio; per le altre due nuove province, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano, nelle quali non vi è sede di tribunale, dette funzioni sono svolte dal Tribunale di Cagliari.

---

### **Martedì 4 maggio**

***5° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni  
(40° giorno antecedente quello della votazione)***

#### **Scade il termine entro cui:**

- a) **il Presidente della Corte d'appello di Cagliari** costituisce l'Ufficio centrale regionale composto di tre magistrati, uno dei quali con funzioni di presidente; *(art. 8, terzo e quarto comma, della legge 108/1968)*
  - b) **le emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali** comunicano, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la collocazione nel palinsesto dei contenitori per la trasmissione di messaggi autogestiti. *(art. 4, comma 8, della legge 28/2000)*
- 

### **Domenica 9 maggio**

***10° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni  
(35° giorno antecedente quello della votazione)***

Scade il termine per l'Ufficiale elettorale comunale per compilare un elenco, in triplice copia, dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione. *(art. 33, primo comma, del testo unico 223/1967 e succ. mod. e legge 90/2004).*

Il sindaco trasmette una copia dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna, dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nominativi dei cittadini compresi in tale elenco. La seconda copia dell'elenco è pubblicata nell'albo pretorio; la terza copia è depositata nella segreteria del comune. *(art. 33, secondo e terzo comma, del testo unico 223/1967 succ. mod.).*

Il sindaco o un assessore da questi delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni elettorali.

---

### **Lunedì 10 maggio**

***34° giorno antecedente quello della votazione***

Scade il termine entro il quale devono pervenire al comune le domande di chi, non partecipando alla consultazione elettorale con liste di candidati, intende eseguire affissioni di propaganda elettorale negli appositi spazi. *(art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212)*

---

## **Da martedì 11 maggio a giovedì 13 maggio**

*dal 33 al 31° giorno antecedente quello della votazione*

La giunta comunale delimita gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, che saranno effettuate da parte di coloro che partecipano alla consultazione elettorale con liste di candidati e di coloro che non vi partecipano direttamente. *(art. 2 della legge 212/1956)*

---

## **Venerdì 14 maggio**

*30° giorno antecedente quello della votazione*

Scade il termine:

per l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età ovvero per il riacquisto del diritto elettorale in seguito alla cessazione delle cause ostative. *(art. 32, quarto comma, del testo unico 223/1967)*

### **Ore 8.00 — Inizia la presentazione:**

- a) **delle liste circoscrizionali** dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale in cui ha sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale; *(art. 9 della legge 108/1968) (art. 1, commi 8, 9 e 11, della legge 43/1995 e legge regionale 3/2004)*
- b) **delle liste regionali** dei candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari, sede dell'Ufficio centrale regionale. *(art. 9 della legge 108/1968) (art. 1, commi 3, 8, 9 e 11, della legge 43/1995)*

Inizia il periodo in cui:

- a) la propaganda elettorale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali, è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 212/1956; *(art. 3, comma 1, della legge 515/1993)*
  - b) è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso – ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi – e ogni forma di propaganda luminosa mobile, il getto di volantini, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili; *(art. 6 della legge 212/1956) (art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130)*
  - c) le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore; *(art. 7, primo comma, della legge 130/1975)*
  - d) è possibile l'invio di propaganda elettorale a tariffa postale agevolata; *(art. 17 della legge 515/1993)*
  - e) tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile *(fino alla chiusura della campagna elettorale); (art. 3, commi 1 e 2, della legge 515/1993)*
  - f) le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. *(art. 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000)*
-

## Sabato 15 maggio

*29° giorno antecedente quello della votazione*

### Ore 12.00 — Scade il termine per la presentazione:

- a) **delle liste circoscrizionali** dei candidati alla carica di consigliere regionale presso la cancelleria del tribunale in cui ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale; (*art. 9 della legge 108/1968*) (*art. 1, commi 8 e 9, della legge 43/1995*)
- b) **delle liste regionali** dei candidati alla carica di Presidente della Regione e di consigliere regionale presso la cancelleria della Corte d'appello di Cagliari in cui ha sede l'Ufficio centrale regionale. (*art. 9 della legge 108/1968*) (*art. 1, commi 3, 8, 9 e 11, della legge 43/1995*)

**Ore 24.00 — Scade il termine** entro il quale ogni Ufficio centrale circoscrizionale deve trasmettere all'Ufficio centrale regionale le liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale. (*art. 9, settimo comma, della legge 108/1968*) .

---

## Domenica 16 maggio

*1° giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature (28° giorno antecedente quello della votazione)*

### Ore 12.00 — Scade il termine entro cui:

- a) **l'Ufficio centrale regionale** cancella, sentiti i rappresentanti delle liste circoscrizionali dei candidati, le candidature presenti in tali liste che eccedono il limite massimo di tre circoscrizioni in cui uno stesso candidato può essere presentato e le rinvia, così modificate, all'Ufficio centrale circoscrizionale; (*art. 9, settimo comma, della legge 108/1968*)
- b) **l'Ufficio centrale circoscrizionale** esamina le liste circoscrizionali dei candidati alla carica di Consigliere regionale e adotta le conseguenti decisioni; (*art. 10, primo comma, della legge 108/1968*)
- c) **l'Ufficio centrale regionale** esamina le liste regionali dei candidati alla carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale e adotta le conseguenti decisioni. (*art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995*) (*art. 10, primo comma, della legge 108/1968*)

### Entro la stessa sera:

- a) **i delegati di ogni lista circoscrizionale** possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale circoscrizionale nonché delle modificazioni apportate alla rispettiva lista circoscrizionale; (*art. 10, secondo comma, della legge 108/1968*)
  - b) **i delegati di ogni lista regionale** possono prendere cognizione delle contestazioni mosse dall'Ufficio centrale regionale nonché delle modificazioni apportate alla rispettiva lista regionale. (*art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995*) (*art. 10, secondo comma, della legge 108/1968*)
- 

## Da domenica 16 maggio a domenica 23 maggio

*tra il 28° e il 21° giorno antecedente quello della votazione*

Entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, la giunta comunale ripartisce in sezioni gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale e assegna tali sezioni a coloro che partecipano alla consultazione elettorale con liste di candidati e a coloro che, non

partecipando direttamente alla consultazione, hanno presentato domanda per effettuare affissioni. (art. 5 della legge 212/1956)

---

## **Lunedì 17 maggio**

***1° giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per l'esame delle candidature (27° giorno antecedente quello della votazione)***

### **Ore 9.00:**

- a) **l'Ufficio centrale circoscrizionale** si riunisce, per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste circoscrizionali contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante; (art. 10, terzo comma, della legge 108/1968)
- b) **l'Ufficio centrale regionale** si riunisce per ascoltare, eventualmente, i delegati delle liste regionali contestate o modificate, per ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per deliberare seduta stante. (art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995) (art. 10, terzo comma, della legge 108/1968)

### **Nella stessa giornata:**

- a) **l'Ufficio centrale circoscrizionale** comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista circoscrizionale; (art. 10, quarto comma, della legge 108/1968)
- b) **l'Ufficio centrale regionale** comunica le proprie decisioni ai delegati di ogni lista regionale. (art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995) (art. 10, quarto comma, della legge 108/1968)

### **Entro 24 ore dalla comunicazione di tali decisioni:**

- a) **i delegati delle liste circoscrizionali** possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, depositando il ricorso nella cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale; (art. 10, quinto e sesto comma, della legge 108/1968)
- b) **i delegati delle liste regionali** possono presentare ricorso all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati (art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995) (art. 10, quinto e sesto comma, della legge 108/1968)

**L'Ufficio centrale circoscrizionale** nella stessa giornata trasmette all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di corriere speciale, i ricorsi presentati con le proprie deduzioni. (art. 10, settimo comma, della legge 108/1968)

---

## **Mercoledì 19 maggio**

***20° giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni (25° giorno antecedente quello della votazione)***

**Scade il termine** entro il quale ciascun comune spedisce agli elettori residenti all'estero, col mezzo postale più rapido, la cartolina-avviso recante l'indicazione del tipo di elezione e della data di votazione. (art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40)

---

## **Tra mercoledì 19 maggio lunedì 24 maggio**

*tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione*

Previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, l'Ufficiale elettorale comunale in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se nominati, sorteggia, tra i nominativi compresi nell'apposito albo, gli scrutatori e gli eventuali sostituti. (art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95)

---

## **Entro giovedì 20 maggio**

*nei due giorni successivi alla ricezione dei ricorsi (24° giorno antecedente quello della votazione)*

### **L'Ufficio centrale regionale:**

- a) **decide sui ricorsi** trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali relativi alle liste circoscrizionali e su quelli presentati al medesimo Ufficio centrale regionale relativi alle liste regionali; (art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995) (art. 10, ottavo comma, della legge 108/1968)
  - b) **comunica entro 24 ore le decisioni** ai ricorrenti e agli Uffici centrali circoscrizionali. (art. 10, nono comma, della legge 108/1968)
- 

## **Sabato 29 maggio**

*15° giorno antecedente quello della votazione*

### **Scade il termine** entro il quale:

- a) **l'Ufficiale elettorale** comunale apporta alle liste elettorali le variazioni per morte degli elettori; (art. 32, quarto comma, del testo unico 223/1967)
- b) **il sindaco** cura l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici del manifesto recante i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente della Regione e di consigliere regionale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale regionale e dall'Ufficio centrale circoscrizionale; (art. 11, primo comma, n. 4), della legge 108/1968) (art. 1, commi 3 e 11, della legge 43/1995)
- c) **il sindaco**, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori; i sorteggiati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica. (art. 6 della legge 95/1989)

**Inizia il periodo** in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori (sino alla conclusione delle operazioni di voto). (art. 8, comma 1, della legge 28/2000)

---

## **Giovedì 3 giugno**

### ***10° giorno antecedente quello della votazione***

**Scade il termine** entro cui l'Ufficiale elettorale comunale inoltra alla Commissione elettorale circondariale le eventuali proposte di variazione di sede degli Uffici elettorali di sezione, in conseguenza di sopravvenute e gravi circostanze. *(art. 38, terzo comma, del testo unico 223/1967)*

---

## **Sabato 5 giugno**

### ***8° giorno antecedente quello della votazione***

**Scade il termine** entro cui il presidente della Commissione elettorale circondariale invia, al sindaco di ciascun comune del circondario, un esemplare delle liste degli elettori di ciascuna sezione. *(art. 18, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni locali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)*

---

## **Martedì 8 giugno**

### ***5° giorno antecedente quello della votazione***

**Scade il termine** entro cui la Commissione elettorale circondariale decide sulle eventuali proposte, pervenute dall'Ufficiale elettorale comunale, per la variazione della sede degli Uffici elettorali di sezione. *(art. 38, terzo e quarto comma, del testo unico 223/1967)*

---

## **Da martedì 8 giugno sino a domenica 13 giugno**

### ***dal 5° giorno antecedente quello della votazione sino ai giorni della votazione compresi***

**Periodo** durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00, e i giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio, previa annotazione nell'apposito registro, delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale. *(art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299)*

---

## **Giovedì 10 giugno**

### ***3° giorno antecedente quello della votazione***

**Scade il termine** entro il quale:

- a) **il sindaco** notifica agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento; *(art. 6, commi 3 e 4, della legge 95/1989)*
- b) **gli elettori ricoverati** in luoghi di cura devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza; *(artt. 42, 43 e 44 del testo unico 570/1960) (art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136)*

- c) **gli elettori detenuti** in luoghi di detenzione devono far pervenire, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di detenzione; (*art. 42 del testo unico 570/1960*) (*art. 8 della legge 136/1976*)
- d) **L'Ufficio centrale regionale** trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni Ufficio di sezione, delle liste regionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale; (*art. 1, undicesimo comma della legge 43/1995*), (*art. 9, nono comma, della legge 108/1968*), (*art. 35, primo comma, del testo unico 570/1960*)
- e) **L'Ufficio centrale circoscrizionale** trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione, l'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare i rappresentanti, presso ogni Ufficio di sezione, delle liste circoscrizionali per l'elezione del Consiglio regionale; (*art. 1, undicesimo comma della legge 43/1995*), (*art. 9, nono comma, della legge 108/1968*), (*art. 35, primo comma, del testo unico 570/1960*)
- 

## **Giovedì 10 giugno**

### **3° giorno antecedente quello della votazione**

I rappresentanti delle liste regionali e circoscrizionali presso le singole sezioni elettorali presentano al segretario comunale gli atti di designazione dei rappresentanti. Decorso tale termine, le designazioni possono essere comunicate direttamente ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il sabato, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione (*art. 6, primo comma, lett. g) della legge 90/2004*)

---

## **Venerdì 11 giugno**

### **2° giorno antecedente quello della votazione**

Scade il termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale può variare le liste di sezione in conseguenza di errori materiali di scritturazione o omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste generali. (*art. 40, sesto comma, del testo unico 223/1967*)

Il sindaco pubblica il manifesto con il quale dà notizia agli elettori delle eventuali variazioni apportate alle sedi degli Uffici elettorali di sezione. (*art. 38, quarto comma, del testo unico 223/1967*)

Scade il termine entro il quale il sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, ovvero nel luogo di detenzione in cui sono ospitati, deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti gli Uffici elettorali di sezione;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi di cui alla lettera a).

(*art. 1, sesto comma, della legge 108/1968*) (*art. 1 della legge 43/1995*) (*art. 42, terzo comma, del testo unico 570/1960*) (*art. 8, terzo e quarto comma, della legge 136/1976*)

**Inizia il divieto** di effettuare, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione:

- a) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale;

la diffusione di trasmissioni radio-televisive di propaganda elettorale. (art. 9 della legge 212/1956) (art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807)

---

## **Sabato 12 giugno**

### ***1° giorno di votazione***

Scade il termine entro il quale i naviganti (marittimi e aviatori), che si trovano fuori del comune di iscrizione elettorale per ragioni di imbarco, possono presentare la richiesta di votare, per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale nel comune in cui si trovano, al sindaco di tale comune. Le richieste sono comunicate al sindaco del comune di residenza e ai presidenti degli Uffici di sezione prima dell'inizio delle operazioni. (art. 1, sesto comma, della legge 108/1968) (art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361) (art. 1, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161)

**Entro le ore 7 e 30** deve essere consegnato ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione il materiale occorrente per la votazione, nonché gli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto, che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare, rispettivamente, nei luoghi di cura o nel luogo di detenzione, e degli altri elenchi previsti. (art. 1, sesto comma, della legge 108/1968) (artt. 27, primo comma, e 42, terzo comma, del testo unico 570/1960) (art. 8 della legge 136/1976) (art. 6, comma primo, lett. b, della legge 90/2004)

**Ore 9.00** — Il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione che provvede:

- a) ad autenticare le schede di votazione, mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato nella facciata esterna; (art. 47, quinto comma, del testo unico 570/1960)
- b) ad aprire il plico contenente il bollo della sezione e ad apporre il timbro nell'apposito spazio situato nella facciata esterna delle schede di votazione. (art. 47, settimo comma, del testo unico 570/1960)

**All'atto dell'insediamento del seggio** il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, sentita la direzione sanitaria, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto; analogamente, il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione, fissa il giorno e le ore in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto. (art. 44, primo comma, del testo unico 570/1960) (artt. 8 e 9 della legge 136/1976)

**Presentazione, direttamente ai singoli presidenti degli Uffici elettorali di sezione**, degli atti di designazione presso la sezione medesima dei rappresentanti delle liste regionali e circoscrizionali per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, se non sono stati già presentati al segretario comunale (art. 35, secondo comma, del testo unico 570/1960)

Quindi, alle ore 15 dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 22. Successivamente, provvede alla chiusura e alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi. (art. 47 del testo unico 570/1960) (art. 6, comma primo, lett. a), della legge 90/2004).

***Nei giorni di sabato 12 e domenica 13 continuano ad essere vietati:***

- a) ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso degli Uffici elettorali di sezione;

- b) i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- c) la nuova affissione di stampati, di giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale;
- d) la diffusione di trasmissioni radio–televisive di propaganda elettorale;
- e) la diffusione di risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.

*(art.9 della legge 212/56) (art.9- bis del decreto legge 807/1984) (legge 28/2000)*

**I comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l’affluenza alle sezioni elettorali. (art. 19, comma 1-bis, della legge 515/1993).**

---

### **Domenica 13 giugno**

Il presidente riprende le operazioni elettorali e, alle ore 7.00, dichiara aperta la votazione che si protrae fino alle ore 22.00. *(artt. 48, primo comma, e 51, primo comma, del testo unico 570/1960 e art. 6 della legge 90/2004)*

#### **Ore 12.00 — Scade il termine:**

- a) per la presentazione alla cancelleria del tribunale degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste circoscrizionali presso l’Ufficio centrale circoscrizionale;
- b) per la presentazione alla cancelleria della Corte d’appello di Cagliari degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste regionali presso l’Ufficio centrale regionale.

**Ore 22.00** — Chiusura delle operazioni di votazione in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto. Immediatamente dopo la chiusura della votazione, il presidente riscontra il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata degli elettori e rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale alle ore 14 del giorno successivo.

---